

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO:
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITA' DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E
TUTELA E DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

UFFICIO: MEDICINA SOCIALE

L' Estensore
Dott.ssa Elisabetta Comparetti
(firma)

Il Responsabile dell' Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Comparetti
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Germano De Sanctis
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Angelo Maffaglia
(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Silvio Paolucci
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Dott. Franco La Civita
(firma)

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 13 AGO 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale,
M. Antonella



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 21 LUG. 2015 Deliberazione N. 616

L'anno il giorno del mese di 21 LUG. 2015 negli
uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- 1. DI MATTEO
2. LOLLI
3.
4. MAZZOCCA
5.
6. PAOLUCCI
7. PEPE
8.
9. SCLOCCO ASSENTE
10.

Svolge le funzioni di Segretario Franco La Civita

Oggetto

L.R. 27 ottobre 1999, n. 95
Approvazione procedura operativa per l'erogazione dei contributi in favore
delle Associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 "Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o
sanitari per disabili", che stabilisce che La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni
iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato nei settori della sicurezza
sociale e socio-sanitario, ai sensi della L.R. 12 agosto 1993, n. 37, la cui attività statutaria risulti
effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per interventi di
carattere sanitario, con esclusione delle Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio
Sanitario Nazionale;

ATTESO che tale legge definisce puntualmente i criteri per la corresponsione del contributo (art. 2 bis),
stabilendo che le somme del Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005 siano liquidate:
a) per il 70 %, dalla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività culturali, Sicurezza e
Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e
Consumo Critico, Politiche per la Pace (oggi Dipartimento per la Salute e il Welfare), per le
Associazioni per disabili iscritte nel Settore Sicurezza Sociale del Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

b) per il 30 % dalla Direzione Sanità (oggi Dipartimento per la Salute e il Welfare) per le Associazioni di disabili iscritte nel Settore Socio Sanitario del predetto Registro;

ATTESO altresì che la legge regionale definisce una procedura di massima, ai fini della gestione del procedimento di erogazione del contributo, stabilendo che Le Associazioni legittimate:

- sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite, alla cui acquisizione e controllo è subordinata l'erogazione dei contributi di competenza, e che il mancato o l'irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l'anno di competenza;
- sono tenute ad inviare apposita istanza di contributo alla Direzione competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'annuale legge di approvazione del bilancio di previsione, allegando:
 - a) una relazione sulle attività che si intendono realizzare rivolte ai disabili, inerenti gli scopi previsti nello Statuto dell'Associazione richiedente;
 - b) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante:
 - 1) la data di iscrizione al Registro;
 - 2) l'insussistenza di altri contributi da parte della Regione per le stesse attività;
 - c) i bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre anni.

CONSIDERATO che appare necessario provvedere alla definizione di una procedura operativa del procedimento di erogazione del contributo, sia al fine di stabilire più compiutamente le fasi in cui il medesimo deve articolarsi, sia al fine di attribuire a soggetti diversi le funzioni di istruttoria delle istanze e liquidazione del contributo e quella di verifica dei rendiconti presentati dalle Associazioni;

DATO ATTO che l'esigenza dell'adozione di una procedura operativa è stata espressa anche quale adempimento funzionale all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione di cui all'allegato B del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2016, approvato con Deliberazione di G.R. n. 210 del 31.3.2014;

RILEVATO che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare e il Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela e della salute mentale e dipendenze hanno attestato la regolarità tecnico – amministrativa della presente proposta nonché la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

➤ di approvare il documento "Procedura operativa per l'erogazione dei contributi in favore delle Associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili L.R. 27 ottobre 1999, n. 95", allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale (all.A);

➤ di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA OPERATIVA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI O SANITARI PER DISABILI AI SENSI DELLA L.R. 27 OTTOBRE 1999, N. 95

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

1. La presente procedura trova applicazione in sede di erogazione del contributo previsto dall'art. 2-bis, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95, limitatamente al finanziamento stanziato sul Capitolo 71630 - U.P.B. 13.01.005 – della legge di bilancio regionale.
2. Il contributo è destinato alle Associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato previsto dall'art. 4, comma 1, L.R. 12 agosto 1993 n. 37, le cui finalità di volontariato attengono ad attività di carattere sociale rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi ex art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 12 agosto 1993 n. 37 ed il cui statuto contenga un'attività effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale, oppure ai malati per interventi di carattere sanitario.
3. Viene fatta espressa esclusione per le Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.
4. All'erogazione del contributo di cui alla presente disciplina, si applica il disposto di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 12.8.1993 n. 37, per cui *"in nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, è consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari"*.

ARTICOLO 2

ISTANZA DI CONTRIBUTO

1. Le Associazioni di cui all'articolo 1 devono inviare apposita istanza di contributo alla struttura regionale competente per materia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. Nel rispetto del principio sancito dall'art. 2-bis, commi 2 e 4, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95, l'erogazione del contributo viene effettuata in misura proporzionale ed in concorso tra tutte le Associazioni che ne abbiano proposto legittimamente istanza.
3. Il mancato rispetto del termine indicato nel primo comma per la presentazione della domanda deve intendersi fissato a pena di esclusione e la procedura in questione procede esclusi-

vamente nei confronti delle altre associazioni che hanno regolarmente e tempestivamente presentato l'istanza di cui al presente articolo.

4. L'istanza può essere presentata mediante posta elettronica certificata, a mezzo di raccomandata A.R. o a seguito di consegna a mani con conseguente timbro di avvenuta ricezione da parte della Struttura regionale competente. In caso di spedizione mediante raccomandata A.R., fa fede il timbro postale di partenza. Ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi cagionati dal servizio di posta certificata elettronica o dal servizio postale che dovessero verificarsi e dai quali dovesse risultare un pregiudizio non sanabile relativamente all'ammissione al contributo da parte dei potenziali destinatari.
5. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) una specifica relazione sulle attività che si intendono realizzare rivolte ai disabili o ai malati, inerenti gli scopi previsti nello Statuto dell'Associazione richiedente. In particolare:
 1. il contenuto della relazione deve esplicitare in modo evidente la connessione intercorrente tra le attività in programma e gli scopi statuari;
 2. la relazione deve essere corredata di copia conforme all'originale dello Statuto e sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'Associazione, il quale, a sua volta, deve allegare una fotocopia fronte-retro del proprio documento di identità in corso di validità debitamente datata e firmata;
 - b) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante:
 1. la data di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
 2. una dichiarazione valevole ai fini autocertificatori attestante l'assenza dell'erogazione all'Associazione di altri contributi da parte della Regione Abruzzo per le medesime attività. Tale autocertificazione deve essere corredata da una fotocopia fronte-retro del proprio documento di identità in corso di validità debitamente datata e firmata;
 - c) i bilanci consuntivi approvati e relativi agli ultimi tre anni di esercizio. A tal proposito, si evidenzia che:
 1. qualora l'Associazione abbia già proposto istanza di contributo nelle precedenti annualità, e quindi abbia già provveduto alla produzione documentale, essa può limitarsi a dichiarare di aver già trasmesso i bilanci consuntivi relativi a siffatte annualità;
 2. laddove il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda di contributo scada in una data anteriore a quella entro la quale, secondo normativa vigente, le Associazioni devono approvare definitivamente il bilancio consuntivo relativo all'annualità precedente, l'istanza di contributo può essere integrata entro e non oltre venti giorni dall'approvazione del predetto bilancio, con l'avvertenza che l'eventuale ammissione al contributo è sospensivamente condizionata all'approvazione del bilancio in questione;
 - d) la rendicontazione relativa al contributo eventualmente erogato nelle annualità precedenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95, la presentazione di tale rendiconto è presupposto indefettibile per l'erogazione del contributo nell'anno in corso. La rendicontazione deve concernere le attività programmate in favore dei disabili o ai malati, come descritta nella relazione di cui all'articolo 2, comma 5, lett. a), n. 1) della presente Disciplina.



ARTICOLO 3

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. Il Servizio regionale competente alla liquidazione del contributo provvede all'istruttoria delle istanze pervenute, verificandone la ricevibilità e la regolarità formale.
2. All'esito dell'istruttoria, spetta al Servizio regionale competente alla liquidazione del contributo la richiesta di eventuali integrazioni alle Associazioni istanti, da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Le Associazioni sono tenute a trasmettere le integrazioni nel termine di quindici giorni dalla ricezione delle eventuali richieste istruttorie, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 2, comma 5, lett. c) della presente Disciplina, relativamente alla trasmissione del bilancio consuntivo.
3. Verificata la completezza della documentazione, il Servizio regionale competente alla liquidazione del contributo trasmette le pratiche alla Commissione di cui all'articolo 5 per la valutazione delle rendicontazioni.
4. I soggetti preposti all'adozione del provvedimento di liquidazione sono tenuti al rispetto del principio di astensione in caso di conflitto di interesse.

ARTICOLO 4

LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95, le Associazioni ammesse al contributo devono presentare alla Struttura regionale che dispone la liquidazione una relazione e una rendicontazione, attestanti la destinazione delle somme percepite.
2. La relazione consuntiva deve essere composta almeno da:
 - a) uno specifico documento, in forma di relazione datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante le attività svolte in conformità al programma di cui all'articolo 2, comma 5, lett. a), n. 1, della presente Disciplina, con particolare riferimento alla tipologia di attività ed alla quota di contributo ad essa destinata. Non possono essere prodotte a consuntivo, in quanto non rimborsabili in nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari. Qualora la relazione consuntiva in questione non riportati analiticamente quanto richiesto dalla presente Disciplina ai fini reportistici e/o operi meri rimandi ad altri documenti generici, essa deve ritenuta non valida, con conseguente ripetibilità del contributo erogato;
 - b) una copia conforme all'originale della documentazione contabile, intestata all'Associazione, comprovante le spese sostenute per le attività per le quali è stato erogato il contributo (ad esempio, fatture quietanzate, ricevute, etc.). La conformità all'originale è attestata mediante dichiarazioni a firma del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredate di una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità e debitamente datata e firmata;
 - c) un elenco di tutta la documentazione prodotta, firmato e datato dal Rappresentante legale, nonché corredato di una fotocopia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo debitamente datata e firmata;
 - d) la certificazione di regolarità contabile ex L.R. 27 maggio 1986, n. 22, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 5

LA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO



1. L'esame della rendicontazione presentata dalle Associazioni è affidata ad una apposita Commissione, nominata con Determinazione del Direttore del Dipartimento ed è composta tre componenti aventi specifiche competenze in materia di rendicontazione. Il Dirigente del Servizio ed il Responsabile dell'Ufficio competenti alla predisposizione della Determinazione di liquidazione del contributo non possono far parte di tale Commissione.
2. Ai fini della nomina dei Componenti della Commissione, trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 35-bis, 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 3, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
3. Le persone indicate come componenti della Commissione devono rilasciare al Direttore del Dipartimento una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del libro II del codice penale.
4. La Commissione deve esaminare la documentazione prodotta ai fini rendicontuali dall'Associazione interessata entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, sempre che la documentazione relativa a tutte le pratiche da istruire sia completa.
5. La Commissione richiede al Servizio competente alla liquidazione del contributo ogni atto o documento necessario all'espletamento dell'incarico.
6. La decisione della Commissione è contenuta in uno specifico verbale redatto per ogni singolo esame effettuato, nel quale vengono documentate le attività svolte.
7. L'esame in questione deve dare conto, attraverso la redazione in forma scritta di una scheda allegata al verbale di cui al comma precedente:
 - a) della completezza e regolarità formale della documentazione prodotta a rendiconto, in base a quanto indicato nell'articolo 4 della presente Disciplina;
 - b) della conformità tra le attività svolte con il contributo regionale e quelle programmate dall'Associazione con la domanda di contributo, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 della presente Disciplina;
 - c) della corrispondenza tra le attività svolte con il contributo e gli scopi dell'Associazione, quali risultano dallo Statuto.
8. Qualora l'esito dell'esame sia sfavorevole, in relazione all'intero contributo o a parte di esso, la Commissione deve specificare l'esatto ammontare della somma di cui la Regione Abruzzo risulti essere creditrice ex art. 3, comma 3, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95, unitamente alle motivazioni della valutazione compiuta.
9. I verbali sono tempestivamente trasmessi al Servizio Regionale competente alla liquidazione del contributo, per i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 6

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è disposta mediante apposita Determinazione Dirigenziale, in esecuzione dell'esito dell'esame di cui all'articolo 5 ed in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2-bis, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95.
2. Stante la liquidazione del contributo con ripartizione proporzionale tra le Associazioni che ne abbiano fatto legittimamente istanza ex art. 2-bis, L.R. 27 ottobre 1999, n. 95, in caso di eventuale mancata produzione di atti o documenti od eventuale omissione rilevante ai fini della conclusione del procedimento da parte di una o più Associazioni, il Servizio competente deve provvedere, entro il termine massimo del mese di luglio dell'anno di riferimento, a stabilire la quota proporzionale di contributo teoricamente spettante a ciascuna Associazione istante e a liquidare tale quota alle Associazioni per le quali la fase istruttoria sia stata regolarmente perfezionata con esito favorevole.



3. Nel caso in cui, entro il termine del mese di ottobre dell'anno di riferimento, l'Associazione o le Associazioni inadempienti di cui al comma precedente non abbiano provveduto agli obblighi funzionali alla conclusione del procedimento, il medesimo si concluderà, limitatamente alle stesse, con il mancato accoglimento dell'istanza di contributo per l'anno corrente.
4. La quota di contributo residuale a seguito della previsione contenuta nel terzo comma deve essere assegnata alle Associazioni che abbiano presentato regolare istanza, nel rispetto delle condizioni ed in applicazione dei criteri stabiliti dalla L.R. 27 ottobre 1999, n. 95.

ARTICOLO 7

SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE ABRUZZO IN ESITO A VALUTAZIONE SFAVOREVOLE DEL RENDICONTO

1. L'art. 3, comma 3 della L.R. 95/1999 stabilisce che il mancato o l'irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l'anno di competenza.
2. Le somme restituite o oggetto di compensazione sono recuperate dalla Regione, costituendo "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio", e devono confluire come tali sul capitolo 36201 – UPB 03 05 001 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.



